

SOCIETÁPIÚ

L'export compliance. La situazione in Italia

di **Paolo Biancone, Carlo Giacoma, Silvana Secinaro, Vahid J. Sadeghi**

Focus del 11 giugno 2019

Il presente articolo intende spiegare gli aspetti strategici e operativi legati all'export compliance, con particolare riguardo alle aziende italiane.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. L'export compliance e i fattori di rischio - 3. I prodotti duali - 4. Le autorizzazioni nazionali, europee, globali - 5. Le sanzioni - 6. La compliance aziendale - 7. Il principio "conosci il tuo prodotto" - 8. Il principio "conosci il tuo cliente" - 9. In conclusione

1. Introduzione

L'export compliance è una competenza di cui dotarsi nei casi in cui si commercia, anche in via indiretta, con Paesi quali la Federazione Russa, l'Iran, la Corea del Nord, il Sudan e la Siria. Gli attuali regimi di controllo delle esportazioni (Export Control) sono attivi per consentire alle autorità preposte di contrastare il pericolo che i beni a duplice uso (c.d. dual use), ovvero prodotti e tecnologie destinati ad applicazioni civili ma utilizzabili anche nello sviluppo di armamenti, di programmi nucleari di tipo bellico o di armi di distruzione di massa) vengano adoperati per scopi illeciti. Il presente articolo intende spiegare gli aspetti strategici e operativi legati all'export compliance, con particolare riguardo alle aziende italiane.

2. L'export compliance e i fattori di rischio

Il rischio legato agli scambi commerciali internazionali è connesso a una normativa sulle esportazioni assai rigorosa. In particolare, l'esportazione dei beni e delle tecnologie duali è disciplinata da una varietà di norme, criteri e procedure applicative che rispondono alle esigenze di sicurezza nazionale ed internazionale: [Reg. \(CE\) 428/09](#) successivamente modificato dal [Reg. \(UE\) 2268/2017](#), il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. In Italia le disposizioni del [Reg. \(CE\) 428/09](#) sono state recepite con il [D.Lgs. n. 221 del 15 dicembre 2017](#). Col passare del tempo, si sono via via aggiunti ulteriori rischi, relativi alla violazione dei regimi sanzionatori, embarghi e altre misure restrittive, applicati con sempre maggior frequenza ai Paesi considerati più sensibili da un punto di vista geopolitico o da quello della concorrenza – specie se sleale – in vari settori tecnologico-commerciali, ma anche nei confronti di entità giuridiche e persone fisiche. Inoltre nel perimetro del possibile controllo dell'Export (che dal punto di vista europeo riguarda esclusivamente le transazioni che si spingono oltre i confini dell'UE) ricadono ormai largamente non solo i servizi, ma anche i prodotti immateriali, quali software, tecnologie, particolari cognizioni tecniche e informazioni sensibili. In tal modo, la casistica delle attività da sottoporre a sorveglianza si è drasticamente ampliata, ricomprendendo persino quelle condotte da università e centri di ricerca. Sul sito nel Ministero dello Sviluppo Economico si possono trovare gli elenchi dei prodotti dual use, che vengono aggiornati periodicamente.

Gli operatori commerciali e bancari si trovano oggi a svolgere la propria attività in un contesto a complessità crescente: il rischio è di incorrere in gravi responsabilità, anche penali.

Esistono poi una serie di black list aggiornate quotidianamente con aziende e persone che non rispettano le regole di esportazione.

3. I prodotti duali

Secondo le indicazioni offerte dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono considerati beni e tecnologie duali quelli utilizzabili in applicazioni civili, ma anche nella produzione, sviluppo e utilizzo di beni militari. Si differenziano dai materiali d'armamento in quanto non sono appositamente progettati per uso militare. È necessario, quindi, un efficace sistema di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali presi dagli Stati che hanno aderito ai regimi di controllo all'esportazione in particolare in materia di non proliferazione. L'esistenza di un sistema comune di norme e di politiche armonizzate nei controlli all'esportazione in tutti gli Stati membri dell'Unione rappresenta un presupposto indispensabile affinché ci possa essere una libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione Europea. Come accennato in precedenza, l'esportazione dei beni e delle tecnologie duali è disciplinata da una varietà di norme, criteri e procedure applicative che rispondono alle esigenze di sicurezza nazionale ed internazionale:

- [Reg. \(CE\) 428/09](#) successivamente modificato dal [Reg. \(UE\) 2268/2017](#), il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso
- In Italia le disposizioni del [Reg. \(CE\) 428/09](#) sono state recepite con il [D.Lgs. n. 221 del 15 dicembre 2017](#).

L'esportazione dei prodotti a uso duale è subordinata ad autorizzazione. E le autorizzazioni si distinguono

tra quelle rilasciate dall'Unione Europea e quelle emanate dai singoli Stati membri. In particolare, le autorizzazioni possono avere diversi livelli con differenti codici:

- EU001: riguarda tutti i prodotti a duplice uso verso specifiche destinazioni (Australia, Canada, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Svizzera, Liechtestein, Usa);
- EU002: riguarda alcuni prodotti a duplice uso (tra i quali guarnizioni, sigillanti, serbatoi elastici per carburanti) verso alcune destinazioni, quali Argentina, Croazia, Islanda, Sud Africa, Corea del sud, Turchia);
- EU003: riguarda le esportazioni di prodotti per riparazione o sostituzione;
- EU004: riguarda esportazione temporanea per esposizioni o fiere;
- EU005: riguarda esportazione di sistemi di telecomunicazioni, come quelle relative ai ricevitori e apparecchiature radio;
- EU007: riguarda esportazione di sostanze chimiche.

Oltre alle autorizzazioni europee, l'Italia prevede un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per le seguenti destinazioni: Antartide, Argentina, Repubblica di Corea, Turchia.

I controlli che ne conseguono hanno triplice natura:

- **Oggettiva:** orientati sul prodotto da esportare
- **Soggettiva:** orientati sul soggetto destinatario del bene e sull'utilizzatore finale
- **Territoriale:** orientati all'area geografica che i prodotti devono raggiungere

4. Le autorizzazioni nazionali, europee, globali

Le autorizzazioni alle esportazioni possono assumere differenti forme. Le analizziamo nel dettaglio.

Le **autorizzazioni specifiche individuali** sono rilasciate su parere del Comitato Consultivo e riguardano operazioni che non possono fruire di procedure comunque agevolate. Il provvedimento è rilasciato sulla base di uno specifico ordine o contratto. (Art. 10 del [D.Lgs. 221/2017](#))

Autorizzazione generale nazionale - AGN:

L'esportazione dei beni a duplice uso può aver luogo con AGN limitatamente ai paesi di destinazione che sono indicati nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 4/08/2003 - Antartide (Base Italiana), Argentina, Corea del Sud, Turchia. È valida in tutti gli Stati Membri della Unione Europea e per tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nell'Allegato I del [Reg. \(CE\) 428/2009](#), modificato con [Reg. \(UE\) 1232/2011](#), ad eccezione:

- a) di quanto previsto nell' Allegato II octies dello stesso [Reg. \(UE\) 1232/2011](#),
- b) dei beni/paesi compresi nelle nuove AGEU (vedi All. II, da bis a septies, [Reg. \(UE\) 1232/11](#)).

L'AGN non potrà essere utilizzata qualora l'esportatore venga informato che i prodotti oggetto di esportazione sono o possono essere, in tutto o in parte, destinati ad una qualsiasi delle utilizzazioni considerate inammissibili. Dalla data del rilascio dell'Autorizzazione, la Società è iscritta nell'apposito Registro previsto dall'art. 13, par. 3, del [D.Lgs. 221/2017](#). L'autorizzazione può essere negata, annullata, revocata sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall'Art. 14 del [D.Lgs. 221/2017](#). È necessario inviare, anche se negativo, un report semestrale – gennaio e luglio – per comunicare tutte le esportazioni effettuate.

Autorizzazioni generali dell'Unione Europea (AGEU da 001 a 006): le autorizzazioni sono valide in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea, verso determinati Paesi di destinazione. Ci si può avvalere di tali autorizzazioni con notifica (nei 30 giorni precedenti alla prima esportazione da effettuare) all'Autorità competente che rilascia lettera di ricezione di avvenuta notifica (come da circolare 79932/12 del D.G. Avv. Teti). Le autorizzazioni possono essere negate, annullate, revocate, sospese secondo quanto stabilito dall'Art. 14 del D.Lgs. 221/2017. Dalla data del rilascio della lettera di ricezione di notifica dell'Autorizzazione la Società è iscritta nell'apposito Registro previsto dall'art. 12, par. 2, del [D.Lgs. 221/2017](#). È necessario inviare, anche se negativo, un report semestrale – gennaio e luglio – per comunicare tutte le esportazioni effettuate con ogni tipo di AGEU.

Le **autorizzazioni globali individuali** vengono rilasciate per l'esportazione dei beni a duplice uso a un

singolo esportatore, per tutti i tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno o più paesi di destinazione specifici, che abbiano aderito ai Regimi internazionali e rilasciate previo parere del Comitato Consultivo, con validità non superiore a tre anni e con possibilità di proroga, secondo l'Art. 11, par.1 del [D.Lgs. 221/2017](#).

5. Le sanzioni

Le autorizzazioni possono essere annullate, revocate, sospese, o modificate nei seguenti casi:

- non conformità alle condizioni previste,
- mancato rispetto della normativa
- mancato rispetto degli obblighi previsti nell'autorizzazione

In questi casi scatta il **regime sanzionatorio** che può comportare la sospensione, l'annullamento, la revoca e la modifica delle autorizzazioni.

Non solo, l'Unione Europea demanda ai singoli Stati membri l'introduzione di un apparato sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo per i casi di violazione delle norme. In Italia, il [Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221](#) prevede sanzioni penali e amministrative specifiche. Spetta la pena della reclusione da due a sei anni o della multa da 25.000 a 250.000 euro a chiunque effettui esportazioni di beni duali senza autorizzazione. Mentre, in caso di violazioni alle specifiche autorizzazioni, la pena di reclusione varia da due a quattro anni e la multa da 15.000 a 150.000 euro.

6. La compliance aziendale

Il regime descritto in precedenza non può non richiedere un sistema di controllo e di protocolli interni che limitino il rischio di incorrere in sanzioni e rischi legati alle esportazioni.

Occorre un'impostazione aziendale che coinvolga il management nel prevedere un assetto adatto a recepire e rispettare la normativa.

L'azienda deve dotarsi un Export Compliance Officer (interno od esterno) per coordinare le informazioni commerciali, gli aspetti legali e tecnici legati al prodotto da esportare.

Occorrono procedure certe e con ruoli definiti, che possano tracciare il percorso interno di compliance. Un iter certificato e mappato secondo precise linee guida.

7. Il principio “conosci il tuo prodotto”

È necessario classificare, con modalità contestuali-normative i beni oggetto del commercio, onde determinare se esiste un controllo/ limitazione in base alla destinazione, uso finale e utilizzatore finale. Senza tale verifica organica si è indifesi a fronte di qualsiasi controllo delle autorità (ad esempio le Dogane) ed oggi è diventato un requisito che le banche pretendono per poter effettuare i pagamenti relativi alla transazioni con molti paesi.

8. Il principio “conosci il tuo cliente”

Il principio “conosci il tuo cliente” è uno dei cardini dell'export compliance, intesa come insieme di protocolli per ridurre il rischio sanzionatorio nelle esportazioni. Il profilo del cliente diretto e dell'utilizzatore finale è da conoscere nel dettaglio per evitare brutte sorprese: si evita così di avere rapporti commerciali con aziende fittizie. Inoltre occorre verificare i dettagli circa il tipo di utilizzazione finale dei beni: in sostanza, occorre comprendere se i prodotti siano finalizzati a essere immessi in un processo di produzione successivo. Non solo, è necessario avere informazioni sulla quantità di prodotti importata e poi impiegata dal cliente straniero per controllare se l'utilizzo dei beni in esportazione sia legittimo o meno.

9. In conclusione

Il settore dei controlli all'esportazione è complesso e può rappresentare un freno alle strategie aziendali. La percezione di detti controlli come un ostacolo burocratico, costituisce tuttavia un errore strategico, che rischia di compromettere la reputazione aziendale, oltre che di far subire pesanti sanzioni. Il management aziendale non deve, quindi sottovalutare il controllo delle esportazioni: la conoscenza puntuale delle norme e il rispetto

delle specifiche normative consente di facilitare le procedure di esportazioni, diventando un vantaggio competitivo rilevante.